



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                  |                    |                       |
|--------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | MACRI'           | CARLO              | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GATTO COSTANTINO | SALVATORE GIUSEPPE | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | MARCIANO'        | PAOLO              | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |                  |                    |                       |
| <input type="checkbox"/> |                  |                    |                       |
| <input type="checkbox"/> |                  |                    |                       |
| <input type="checkbox"/> |                  |                    |                       |

ha emesso la seguente

SENTENZA

**ORIGINALE**

- sul ricorso n. 2988/2014  
depositato il 02/10/2014

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420140005899725000 REGISTRO 2010  
contro:

AG. RISCOSSIONE REGGIO CALABRIA EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA  
difeso da:

~~CARTELLA DI PAGAMENTO N° 09420140005899725000 REGISTRO 2010~~  
~~VIA S. PIETRO N° 7/H 89128 REGGIO DI CALABRIA~~

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
TRIPODI STEFANIA  
VIA ANTONINO CIMINO 53 89127 REGGIO DI CALABRIA RC

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 2988/2014

UDIENZA DEL

20/01/2017 ore 15:00

N°

617/2017

PRONUNCIATA IL:

20/01/2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

30/01/2017



La sig. [redacted] in data 19.07.2014 notificava ricorso, che depositava presso questa Commissione il 2.10.2014, avverso cartella di pagamento 094 2014 0005899725 000 notificata il 23.05.2014, relativa a imposta di registro deducendo la nullità della cartella per inesistenza giuridica della notifica; nullità della cartella per l'omessa notifica dell'atto presupposto di cui non era indicata la data di spedizione e notifica e decadenza dell'iscrizione a ruolo ; deduceva ancora la durata irragionevole del procedimento e l'incompletezza della cartella contenuta nella raccomandata in quanto priva delle pagine 7-8-9-e 10.  
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.

La Equitalia Sud spa si costituiva in giudizio con memoria depositata il 30.01.2015 deducendo il difetto di legittimazione passiva.

All'udienza del 20.01.2017 la controversia veniva decisa come da dispositivo.

Ritiene la Commissione che il ricorso sia fondato. **ORIGINALE**  
Dalla cartella si evince che l'imposta pretesa è una imposta di registro dell'importo di euro 27.077,09 iscritta a ruolo in data 2.01.2014. Tale imposta deriverebbe dal mancato pagamento dell'avviso 2010IT000086 relativo ad atto n. 79 IT dell' 11.10.2010. La ricorrente ha dedotto la mancata notifica di tale atto presupposto e tale circostanza rileva ai fini della legittimità della cartella.

La riscossione dell'imposta di registrazione a norma dell'art. 54 DPR 1986 n. 131 avviene mediante notifica di avviso di liquidazione. Si tratta di norma generale applicabile a tutti i casi di imposta di registro sia per gli atti non presentati per la registrazione sia per l'imposta aggiunta a quella assoluta. L'avviso di liquidazione deve contenere l'indicazione dell'atto da registrare o registrato, le somme da pagare. Nella cartella impugnata vi è menzione di un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate, ma non della data della sua emissione, né degli estremi di notificazione. La mancata emissione dell'avviso di liquidazione o comunque la mancata annotazione in cartella degli estremi di notifica dell'avviso di liquidazione presupposto, rendono la cartella nulla per la violazione dell'iter procedimentale nel caso in cui l'avviso di liquidazione sia stato omesso o per difetto assoluto di motivazione della cartella nel caso in cui l'avviso di liquidazione sia stato emesso e notificato ma non inserito nell'atto di riscossione e ciò perché il contribuente non è messo in grado di verificare se abbia mai ricevuto quell'avviso, il suo contenuto, la corrispondenza tra le somme in esso riportate e quelle inserite nell'atto di riscossione.

L'Equitalia ha dedotto il difetto di legittimazione passiva ma ha omesso di chiamare in giudizio l'ente impositore. La Suprema Corte ha affermato in proposito che "al contribuente, al quale - coerentemente



ORIGINALE


con il "principio della domanda" che caratterizza il processo tributario riformato - è lasciata la electio tra l'uno o l'altro percorso di contestazione: impugnare il solo atto successivo (notificatogli) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto - che costituisce vizio procedurale per interruzione della sequenza procedimentale caratterizzante l'azione impositiva e predisposta dalla legge a garanzia dei diritti del contribuente (e per questo vincolante per l'amministrazione, ma disponibile da parte del garantito mediante l'esercizio dell'impugnazione cumulativa) -, oppure impugnare con l'atto consequenziale anche l'atto presupposto (non notificato) facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo e contestando alla radice il debito tributario reclamato nei suoi confronti." Quindi "se il contribuente abbia fatto valere il vizio della procedura consistito nell'omessa notifica dell'atto presupposto (e tale vizio risulti effettivamente sussistente in esito all'istruttoria processuale), per questo solo vizio l'atto consequenziale impugnato dovrà essere annullato".

V'è, peraltro, da rilevare che a norma del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 40, prima, e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, poi, "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite": in buona sostanza, se l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'impugnazione dell'avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 21222 del 2006); se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito.

In ogni caso l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio.

**Cassazione civile sez. un. 25/07/2007 n. 16412.**

La società concessionaria pur deducendo il difetto di legittimazione passiva ha ommesso di chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate e pertanto resta indimostrata la notifica dell'avviso di liquidazione (di cui non era stata indicata la data di emissione e la data di notifica) con la conseguente nullità della cartella impugnata che da esso traeva origine, per il vizio procedurale costituito dalla mancata notifica dell'atto presupposto che comporta per ciò solo la nullità dell'atto consequenziale. Si evidenzia che la Suprema Corte ha affermato che un atto di liquidazione dell'imposta di registro che indicava soltanto la data ed il numero della sentenza civile oggetto di registrazione, senza allegarla, ledesse il diritto di difesa del contribuente. Cassazione



civile, sez. trib., 10/08/2010, (ud. 17/06/2010, dep.10/08/2010), n. 18532. Nel caso in esame addirittura manca l'avviso di liquidazione. La cartella impugnata è pertanto annullata perché illegittima per i motivi sopra esposti. L'Equitalia Sud spa è condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.000,00 da distrarsi a favore del difensore ex art. 93 cpc.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE QUINTA DECIDENDO SUL RICORSO PROPOSTO DA DEL BENE TULLIA AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO 094 2014 0005899725 000 CONTRO EQUITALIA SUD SPA ACCOGLIE IL RICORSO. CONDANNA L'EQUITALIA SUD SPA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO CHE LIQUIDA IN EURO 1.000,00 DA DISTRARSI A FAVORE DEL DIFENSORE EX ART. 93 CPC.

Così deciso il 20-01-2017

IL PRESIDENTE RELATORE  
Dr. Carlo Macri



ORIGINALE